

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 7

Riunione del 9 novembre 2005

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

06.05.06 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI - GIANCARLI MAURIZIO

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;
- ritenuto che il referto arbitrale costituisce la fonte primaria della prova e dal suo esame inequivocabilmente emergono gli addebiti mossi all'incoltato per avere a fine gara, in occasione del saluto finale, ingiuriato il primo ed il secondo A; nonché schiaffeggiato questo ultimo;
- ritenuto che lo stesso incolpato, pur ammettendo l'addebito delle ingiurie , precisa che tutto al più poteva trattarsi di uno spintonamento, circostanza questa che però, è palesemente contraddetta sia dal chiaro tenore della dichiarazione Arbitrale, nonché anche dal contesto del medesimo referto Arbitrale, nel quale non si ravvisano spunti che possano accreditare la tesi difensiva prospettata dal Giancarli;

P. Q. M.

Infligge al tesserato Giancarli Maurizio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12, ivi comprendendo il periodo della sospensione cautelare già adottato.

Affisso il 17 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci